

Il Vostro numero di polizza: 02968710016407



Gentile ospite,

State già pregustando la vostra vacanza. Purtroppo però, fino al momento della partenza e anche durante la vacanza possono succedere molte cose! Giocate d'anticipo stipulando subito la polizza assicurativa per cancellazione vacanza.

I prestazioni

- 1. Tutela dallo storno in caso di mancata partenza**
Risarcimento delle spese di storno in caso di mancata partenza
- 2. Interruzione del viaggio**
Risarcimento delle parti prenotate e non utilizzate del pacchetto
- 3. Inizio del soggiorno prenotato in ritardo**
Risarcimento delle spese di vitto e alloggio sostenute

La durata massima del soggiorno è di 31 giorni.

Cause per lo storno e l'interruzione del viaggio previste dall'assicurazione

- Malattia grave e inattesa, incidente o decesso dell'assicurato o di un familiare
- Gravidanza della persona assicurata
- Danni riguardante la proprietà dell'ospite
- Perdita, senza colpa, del posto di lavoro
- Richiamo al servizio militare o civile
- Presentazione della richiesta di divorzio
- Mancato superamento dell'esame di maturità
- Citazione in giudizio

Nota bene: le affezioni esistenti (vedere comunque art. 4, punto 2 delle Condizioni di assicurazione di viaggio ERV Settore alberghiero 2005 nella versione Condizione particolare N. 1) sono assicurate solo nel caso di un inaspettato aggravamento.

Premio

Prezzo del viaggio fino a	Premio	Prezzo del viaggio fino a	Premio	Prezzo del viaggio fino a	Premio
€ 150,-	€ 10,-	€ 2.500,-	€ 115,-	€ 6.500,-	€ 305,-
€ 300,-	€ 15,-	€ 3.000,-	€ 135,-	€ 7.000,-	€ 330,-
€ 400,-	€ 20,-	€ 3.500,-	€ 160,-	€ 7.500,-	€ 355,-
€ 500,-	€ 30,-	€ 4.000,-	€ 180,-	€ 8.000,-	€ 380,-
€ 750,-	€ 35,-	€ 4.500,-	€ 210,-	€ 8.500,-	€ 405,-
€ 1.000,-	€ 45,-	€ 5.000,-	€ 230,-	€ 9.000,-	€ 430,-
€ 1.500,-	€ 70,-	€ 5.500,-	€ 255,-	€ 9.500,-	€ 455,-
€ 2.000,-	€ 90,-	€ 6.000,-	€ 280,-	€ 10.000,-	€ 480,-

Il premio dipende dal prezzo totale della camera / dell'appartamento (con le eventuali tasse di prenotazione) di tutte le persone assicurate - indipendentemente dal numero delle persone. L'importo massimo assicurabile del viaggio (capitale assicurato) è limitato a € 3.500,- per persona e a € 10.000,- per prenotazione. Possono essere accettati capitali assicurati di importo maggiore soltanto previa conferma scritta da parte della EUROPÄISCHE. Il capitale assicurato di volta in volta rappresenta il massimale garantito dalla compagnia di assicurazione.

Come stipulare la polizza di assicurazione?

1. BONIFICO BANCARIO / TELEBANKING

1. **Selezionare il premio che corrisponde all'importo del viaggio.**

2. **Compilare un modulo di versamento.**

Indicare **assolutamente** i seguenti dati (in caso di **TELEBANKING** nel campo "Uso previsto/causale del versamento"):

- - Numero di polizza
- - Inizio viaggio (GG.MM.AAAA): per esempio „01.12.2010”
- - Numero persone: per esempio „2”
- - Cognome e nome delle persone assicurate: per esempio „Rossi Carla, Rossi Paolo”

3. **Versare il premio.**

Vi preghiamo di notare che in caso di dati incompleti, la validità della copertura assicurativa sarà ridotta di conseguenza, oppure sarà nulla.

LE COORDINATE BANCARIE

Beneficiario: Europäische Reiseversicherung AG Kratochwjlestraße 4, A-1220 Vienna AUSTRIA
Conto: 061571098405, ABI: 05856, CAB: 11608 (Banca Popolare dell'Alto Adige Società cooperativa a.r.l., Via del Macello 55, I-39100 Bolzano)
bonifico estero: Paese: Italia, IBAN: IT70 A058 5611 6080 6157 1098 405, BIC: BPAAIT2B061

OPURRE

2. INTERNET

Per poter stipulare l'assicurazione direttamente su internet, cliccare qui sul seguente **Link**:

<http://hotel.europaeische.at/vps?AGN=10016407>

AVVERTENZA: In caso di stipula dell'assicurazione su internet, riceverete una e-mail con un nuovo numero di polizza. Questa e-mail è la vostra polizza assicurativa e vale come conferma della vostra copertura assicurativa.

Chi é assicurato?

L'assicurazione vale per l'assicurato interessato, i suoi familiari assicurati e fino ad un massimo di altre 3 persone assicurate, che partecipano al viaggio, solo in caso di prenotazione in comune. Per familiari si intendono il coniuge (o, rispettivamente, il convivente), i figli (figliastri, nipoti), i genitori (patrigno, matrigna, suoceri, nonni), i fratelli dell'assicurato.

Quando comincia la copertura assicurativa?

La polizza assicurativa deve essere stipulata al massimo entro i 5 giorni lavorativi successivi alla pre-notazione o al versamento dell'acconto (qualora la prenotazione diventi effettiva solo al momento del versamento dell'acconto). La copertura assicurativa ha inizio a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento del premio. In caso di stipulazione tardiva della polizza, la copertura assicurativa entrerà in vigore sol-tanto a partire dal 10mo giorno dalla stipulazione della polizza.

Che cosa si deve fare in caso di sinistro?

I prestazioni	In caso di danno Lei dovrà:
1. Tutela dallo storno in caso di mancata partenza Risarcimento delle spese di storno in caso di mancata partenza → fino al costo del viaggio prenotato	Informare immediatamente l'albergatore (hotel, pensione ecc.) ed inviare una dichiarazione del motivo dell'annullamento all'albergatore ed al broker assicurativo internazionale Assiconsult GmbH, Esperantostraße 1, I-39100 Bolzano (Fax: +39/(0)471/069 911, e-mail: info@assiconsult.com). In caso di storno dovuto a motivi di salute necessitiamo al più pre-sto di un certificato medico dettagliato del suo medico curante..
2. Interruzione del viaggio Risarcimento delle parti prenotate e non utilizzate del pacchetto → fino al costo del viaggio prenotato	se il viaggio viene interrotto a causa di malattie o incidenti, abbiamo bisogno di un certificato medico del medico curante nel luogo di villeggiatura.
3. Inizio del soggiorno prenotato in ritardo Risarcimento delle spese di vitto e alloggio sostenute → fino al 20 % del costo del viaggio prenotato, al massimo € 365,-	Presentare alla ditta Assiconsult i documenti relativi ai costi di vitto e pernottamento sostenuti unitamente alla dichiarazione attestante il motivo (certificato medico, dichiarazione rilasciata dalle autorità in merito al blocco stradale, all'incidente, al guasto ecc).

Base contrattuale

Valgono come base contrattuale l'Estratto dalle condizioni di assicurazione di viaggio di EUROPÄISCHE per il settore alberghiero (Settore alberghiero ERV-RVB 2005) nella versione Condizione particolare N. 1 sulla base delle Condizioni dei contratti alberghieri austriaci (ÖHVB), - vedi pagina 3 al 5.

Informazioni sui prodotti e sui sinistri

Broker assicurativo Assiconsult Srl.
Via Esperanto 1
I-39100 Bolzano
Tel. +39/(0)471/069 900, Fax +39/(0)471/069 911
E-mail: info@assiconsult.com, www.assiconsult.com

Assicuratore

Europäische Reiseversicherung AG
Kratowjlestraße 4, A-1220 Wien
Registro ditte HG Wien, FN 55418y, DVR-Nr. 0490083
Indirizzo dell'autorità per il controllo dei mercati finanziari/settore controllo assicurazioni: 23, 1020 Vienna.

Versione 03/2009

Estratto dalle condizioni di assicurazione di viaggio di EUROPÄISCHE per il settore alberghiero 2005 (Settore alberghiero ERV-RVB 2005) nella versione Condizione particolare N. 1

I. Sezione generale

Articolo 1

Assicurati

Si intendono assicurate le persone indicate nominativamente nella scheda di polizza.

Articolo 2

Ambito di validità temporale

La copertura assicurativa decorre per i sinistri

1. in caso di mancato inizio e ritardo nell'inizio del soggiorno prenotato (Parte A, art. 13 - 14) nella data del versamento del premio alle ore 0.00 e termina con l'inizio del soggiorno prenotato (vedere però art. 6, punto 2);
2. in caso di prestazioni per interruzione del viaggio (art. 13), decorre a partire dal momento in cui si lascia la residenza o la seconda residenza e termina con il ritorno nel luogo citato o con la scadenza anticipata dell'assicurazione.

Articolo 3

Oggetto dell'assicurazione ed ambito di validità territoriale

Formano oggetto di assicurazione i pagamenti di indennizzi nonché le prestazioni di aiuto ed assistenza relativamente ad un soggiorno prenotato in albergo o ad un contratto di affitto di appartamento in Austria e Alto Adige.

Articolo 4

Esclusioni

1. La copertura assicurativa non è operante per gli eventi che
 - 1.1. siano stati provocati, per dolo o colpa grave, dall'Assicurato; viene equiparata al dolo un'azione o un'omissione nella quale il verificarsi dell'evento dannoso deve essere previsto come probabile, ma viene tollerato;
 - 1.2. siano collegati ad eventi bellici di qualsiasi tipo;
 - 1.3. siano causati da atti di violenza occorsi in occasione di manifestazioni o assembramenti pubblici ai quali l'Assicurato prenda parte attiva;
 - 1.4. siano cagionati dal suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
 - 1.5. siano stati provocati in seguito a disposizioni delle autorità;
 - 1.6. siano stati causati dall'influsso di radiazioni ionizzanti secondo il disposto della legge sulla protezione dalle radiazioni nella versione vigente o da energia nucleare;
 - 1.7. l'Assicurato si trovi a soffrire a seguito di una sostanziale compromissione del suo stato di salute psicofisico per l'assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o farmaci
 - 1.8. siano provocati dall'esercizio di un'attività manuale resa necessaria per motivi professionali (non vale per l'assicurazione annullamento prenotazione in caso di mancato inizio del viaggio);
 - 1.9. si verifichino durante l'uso di parapendio e ultraleggeri, durante la partecipazione a competizioni motoristiche (anche gare agonistiche a punti e rally) ed alle relative prove ed allenamenti (non vale per l'assicurazione annullamento prenotazione in caso di mancato inizio del viaggio);
 - 1.10. si verifichino durante la partecipazione a campionati sportivi regionali, nazionali o internazionali nonché agli allenamenti ufficiali in preparazione a tali manifestazioni (non vale per l'assicurazione annullamento prenotazione in caso di mancato inizio del viaggio).
2. Non si ha termine costitutivo di sinistro qualora
 - 2.1. il motivo di annullamento o interruzione del viaggio sia connesso
 - ad una delle seguenti malattie/cure a carico dell'Assicurato: malattie psichiche (vedere comunque art. 13, punto 1.1), dialisi, trapianti di organi, Aids, schizofrenia;

- ad una delle seguenti malattie a carico dell'Assicurato, che sia stata curata in regime di degenza ospedaliera negli ultimi 12 mesi antecedenti la stipulazione dell'assicurazione: malattie cardiache, ictus, malattie oncologiche, diabete (tipo 1), epilessia, sclerosi multipla;

2.2. uno dei motivi di cui all'art. 13 si sia già verificato o sia stato prevedibile alla stipulazione dell'assicurazione;

2.3. l'albergatore/locatore receda dal contratto;

2.4. il medico specialista/medico di fiducia incaricato dalla Società assicuratrice (vedere art. 7, punto 3) non confermi l'inabilità al viaggio.

Articolo 5

Somma assicurata

La somma assicurata di volta in volta indicata rappresenta il massimo indennizzo della Società assicuratrice per tutti i sinistri prima e durante il soggiorno prenotato.

Articolo 6

Stipulazione dell'assicurazione e decorrenza della copertura assicurativa

1. Stipulazione dell'assicurazione

La stipulazione dell'assicurazione deve essere effettuata contestualmente alla prenotazione del soggiorno; in caso di prenotazioni accompagnate da versamento di una caparra, contestualmente al pagamento della caparra. Qualora la stipulazione avvenga mediante invio di polizza con avviso di pagamento, si considera contemporanea la stipulazione avvenuta entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla prenotazione (dal versamento della caparra).

2. Decorrenza della copertura assicurativa in caso di stipulazione successiva

In caso di stipulazione successiva, per le prestazioni in caso di annullamento e le prestazioni in caso di inizio ritardato del soggiorno prenotato la copertura assicurativa decorre (a prescindere dall'art. 2, punto 1) solo nel 10° giorno successivo alla stipulazione dell'assicurazione (eccettuati il caso di morte, infortunio o calamità naturale, come descritto all'art. 13).

Articolo 7

Obblighi

L'omissione dei seguenti obblighi incombenti esonera la Società assicuratrice dalla prestazione ai sensi del §6 della legge austriaca sui contratti di assicurazione (VersVG).

All'Assicurato incombe l'obbligo di

1. prevenire nei limiti del possibile i sinistri o di ridurne le conseguenze, attenendosi a tutte le istruzioni impartite dalla Società assicuratrice;
2. dopo il verificarsi del sinistro/all'accertamento dell'inabilità al viaggio, informare per iscritto, prima possibile, in modo completo e veritiero, il soggetto che ha accettato la prenotazione (agenzia viaggi, albergatore, locatore ecc.) e la Società assicuratrice in merito al caso di annullamento intervenuto (vedere art. 13), in caso di annullamento entro tre giorni dall'inizio del viaggio, anche telefonicamente o a mezzo fax. In caso di annullamento per motivi medici occorre allegare al più presto alla denuncia scritta del sinistro un certificato medico dettagliato/una relazione sull'infortunio. In caso di malattia psichica l'inabilità al viaggio deve essere certificata da un medico specialista di psichiatria;
3. a richiesta della Società assicuratrice sottoporsi ad una visita da parte di uno specialista/medico di fiducia da questa incaricato;
4. in caso di interruzione del viaggio per motivi medici, chiedere al medico curante in loco il rilascio di una corrispondente dichiarazione (vedere art. 13, punto 1);
5. al ricevimento dei moduli che serviranno alla Società assicuratrice per l'evasione del sinistro, rispedire gli stessi quanto prima alla Società assicuratrice, debitamente compilati per intero;
6. consegnare alla Società assicuratrice a richiesta i documenti di viaggio non utilizzati (biglietti, buoni albergo ecc.);

7. fare tutto quanto si possa dall'Assicurato ragionevolmente pretendere per chiarire le cause, la dinamica e le conseguenze del sinistro;
8. autorizzare e sollecitare tutte le autorità e i medici curanti e/o gli istituti di cura interessati dal sinistro nonché compagnie assicuratrici sociali e private a fornire le informazioni richieste dalla Società assicuratrice;
9. denunciare tempestivamente al competente ufficio di Polizia i danni provocati da azioni penalmente perseguibili, descrivendo con esattezza la fattispecie e precisando l'entità del danno, e farsi autenticare la denuncia;
10. far pervenire in originale alla Società assicuratrice i documenti comprovanti il diritto alla prestazione assicurativa quanto ai motivi e all'ammontare, come verbali di Polizia o dichiarazioni di negozi di articoli sportivi dopo la rottura di un attrezzo sportivo.

Articolo 8

Forma delle dichiarazioni

Per le denunce e le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato alla Società assicuratrice è richiesta la forma scritta.

Articolo 9

Sussidiarietà

Tutte le prestazioni assicurative hanno carattere di sussidiarietà e vengono pertanto fornite solo se non sia possibile ottenere risarcimento da altre assicurazioni sociali o private esistenti.

Articolo 10

Scadenza della liquidazione dell'indennizzo

1. Una volta stabilito l'obbligo di prestazione da parte della Società assicuratrice relativamente al motivo e all'ammontare, la liquidazione dell'indennizzo viene a scadenza due settimane dopo.
2. Qualora siano stati avviati rilievi o procedimenti da parte delle autorità in relazione al sinistro, la Società assicuratrice ha facoltà di sollevare eccezione di inesigibilità fino alla conclusione dei predetti rilievi.

Articolo 11

Cessione e costituzione in pegno di diritti derivanti dall'assicurazione

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o costituiti in pegno solo dopo che ne siano stati determinati in via definitiva la fondatezza e l'ammontare.

Articolo 12

Foro competente

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione possono essere fatti valere presso il tribunale competente per territorio e materia.

II. Sezione particolare

A: Assicurazione spese di annullamento in caso di mancato inizio o interruzione di un viaggio ed inizio ritardato del soggiorno prenotato

Articolo 13

Assicurazione spese di annullamento in caso di mancato inizio o interruzione di un viaggio

1. Sinistro

Si ha termine costitutivo di sinistro quando per uno dei seguenti motivi non sia possibile iniziare un viaggio o se ne renda necessaria l'interruzione:

 - 1.1. grave ed improvvisa malattia, gravi conseguenze sanitarie di infortunio o decesso dell'Assicurato. La patologia o i postumi di infortunio si intendono gravi quando per il viaggio prenotato ne risulta obbligatoriamente l'inabilità al viaggio. Le malattie psichiche che insorgono per la prima volta dopo la prenotazione o la stipulazione dell'assicurazione sono assicurate se in seguito ad esse si rende necessaria una degenza ospedaliera o un trattamento da parte di un medico specialista di psichiatria. Le affezioni esistenti (vedere comunque art. 4, punto 2) sono assicurate solo nel caso di un inaspettato aggravamento;
 - 1.2. stato interessante della persona assicurata che ha effettuato la prenotazione, se la gravidanza è stata accertata solo dopo la prenotazione del viaggio. Se la

gravidanza era stata accertata già prima della prenotazione del viaggio, le spese di annullamento vengono coperte solo in caso di insorgenza di gravi complicazioni alla gravidanza (che devono essere certificate da un medico);

- 1.3. malattia grave ed improvvisa o gravi conseguenze sanitarie di infortunio o decesso di un familiare non incluso nella prenotazione, che richiedano urgentemente la presenza dell'Assicurato nel luogo di origine; per familiari si intendono il coniuge (ovvero il convivente avente la medesima residenza anagrafica), i figli (figliastri, nipoti, genero/nuora), i genitori (patriigno/matrigna, suoceri, nonni) e fratelli/sorelle della persona assicurata che ha effettuato la prenotazione;
- 1.4. significativo danno materiale occorso alla proprietà dell'Assicurato che ha effettuato la prenotazione nel luogo di residenza di quest'ultimo a seguito di calamità naturale (incendio ecc.) ovvero reato commesso da terzi, che richieda la presenza dell'Assicurato;
- 1.5. perdita senza colpa del posto di lavoro a seguito di licenziamento dell'Assicurato che ha effettuato la prenotazione da parte del datore di lavoro;
- 1.6. convocazione dell'Assicurato che ha effettuato la prenotazione per il servizio militare di leva o servizio civile, a condizione che l'autorità competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivo per il rinvio della ferma;
- 1.7. presentazione di domanda di divorzio (in caso di separazione consensuale la corrispondente domanda) presso il tribunale competente immediatamente prima di un viaggio comune della coppia interessata;
- 1.8. mancato superamento dell'esame di maturità o di un analogo esame a conclusione di un corso di studi almeno triennale da parte dell'Assicurato che ha effettuato la prenotazione immediatamente prima della data prevista per un viaggio assicurato prenotato prima dell'esame;
- 1.9. citazione imprevista davanti all'autorità giudiziaria notificata all'Assicurato che ha effettuato la prenotazione, a condizione che il tribunale competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivo per il rinvio della citazione.
2. Il sinistro si applica all'Assicurato, al familiare assicurato di quest'ultimo e ad un massimo di tre altre persone assicurate iscritte allo stesso viaggio. Per familiari si intendono il coniuge (ovvero il convivente che abita sotto lo stesso tetto), i figli (figliastri, nipoti, genero/nuora), i genitori (patriigno/matrigna, suoceri, nonni) e fratelli/sorelle dell'Assicurato.
3. Ammontare della prestazione di indennizzo

La Società assicuratrice rimborsa nei limiti delle somme assicurate di volta in volta indicate

 - 3.1. in caso di rinuncia al viaggio sulla base delle Condizioni dei contratti alberghieri austriaci (ÖHVB), quei costi che l'Assicurato deve per contratto all'albergatore/locatore al momento del costituirsi del sinistro, per i massimali indicati di seguito:
 - 3.1.1. in caso di rinuncia al viaggio entro 3 mesi dall'inizio del viaggio: nessun rimborso;
 - 3.1.2. in caso di rinuncia al viaggio nel periodo compreso fra 3 mesi e 29 giorni prima dell'inizio del viaggio: il prezzo della camera per 3 giorni vitto escluso;
 - 3.1.3. in caso di rinuncia al viaggio negli ultimi 28 giorni antecedenti l'inizio del viaggio:
 - per camera/appartamento senza vitto: 100% del prezzo del viaggio
 - per camera/appartamento con colazione: 80% del prezzo del viaggio
 - per camera/appartamento mezza pens./pens. completa: 70% del prezzo del viaggio.
 - 3.2. in caso di interruzione del viaggio, le parti del contratto di locazione e alberghiero pagate ma non godute (ad esclusione delle spese di viaggio).

Articolo 14

Ritardo nell'inizio del soggiorno prenotato

1. Ritardo nella partenza senza colpa

1.1. Sinistro

Si ha termine costitutivo di sinistro quando si verificano, durante il viaggio di andata verso il luogo prenotato per il soggiorno, uno degli eventi menzionati di seguito, da cui consegue l'impossibilità di raggiungere il luogo del soggiorno nella data prenotata:

- infortunio o incidente automobilistico occorso all'Assicurato;
- guasto tecnico al mezzo di trasporto utilizzato;
- ritardo nel volo.

Il fatto dovrà essere confermato dalla compagnia aerea o dal corrispondente ente di trasporti.

1.2. Indennizzo

Vengono rimborsate le spese essenziali e documentate per il necessario vitto e pernottamento, nonché i costi aggiuntivi per un viaggio indispensabile a raggiungere un altro aeroporto, porto o stazione.

2. Calamità naturale in loco

2.1. Sinistro

Si ha termine costitutivo di sinistro quando l'Assicurato non possa raggiungere come programmato nella data prenotata di arrivo il luogo dell'hotel prenotato o dell'appartamento oggetto di locazione per l'interruzione del traffico stradale (ad esempio a seguito di inondazione, frana, pericolo valanghe). L'interruzione del traffico deve essere confermata dall'autorità competente.

2.2. Indennizzo

Vengono rimborsate le spese necessarie e documentate di vitto e pernottamento nell'alloggio più vicino in loco per un massimo di due notti (copertura individuale).

Ove il sinistro riguardi un numero maggiore di assicurati, la prestazione per tutti gli eventi che si verificassero nel corso di una settimana di calendario (da sabato a venerdì) entro i confini dell'Alto Adige, è limitata ad un massimale di € 300.000 (copertura collettiva). Se il totale di tutti i diritti derivanti da copertura individuale supera la predetta copertura collettiva, la prestazione per ogni singolo Assicurato viene ridotta in misura proporzionale al rapporto fra il totale di tutti i singoli diritti derivanti dalle coperture individuali e il massimale derivante dalla copertura collettiva, in modo tale che l'importo da liquidare non superi il massimale derivante dalla copertura collettiva.